



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

Piano del Consumatore n. 1/2021

Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.12.2021,
letta la proposta di piano del consumatore datata 2.2.2021, e successive modifiche, avanzata da
GIUSEPPINA MERANTE (C.F.: MRNGPP71T42G439D), nata a Pentone, il 2.12.1971;
vista la documentazione allegata alla proposta di piano;
letta la relazione del gestore della crisi, dott. Andrea Iemma;
ha emesso il presente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

GIUSEPPINA MERANTE ha proposto, con l'ausilio del gestore nominato dall'Organismo di composizione della crisi, un piano del consumatore al fine di porre rimedio alla seguente esposizione debitoria: *“Debito Banca Intesa, debito per Mutuo Ipotecario, anno 2006, necessario per acquisto prima casa, residuo Euro 28.991,83; - Debito Family Credit, anno 2009 cessione del quinto, con scadenza nel 2019, resosi necessario per avere liquidità finanziaria per far fronte a spese correnti, estinto; - Debito Unicredit anno 2010 per chiusura conto cointestato, ad oggi estinto; - Debito Compass anno 2013 secondo intestatario con ex coniuge, per sostenere spese mediche e cure impreviste per i figli che hanno ulteriormente aggravato la già precaria situazione finanziaria, ad oggi saldato; - Debito Santander Unifin 2014, rinegoziazione Family Credit con cessione del quinto per avere liquidità per sostenere spese di prima necessità per la famiglia, residuo Euro 12.382,00 riportato in tabella; - Debito Unicredit, anno 2015, per saldare debiti precedenti ed avere liquidità per spese familiari di prima necessità, residuo Euro 9.057,84 importo che Unicredit ha ceduto a IFIS società di recupero crediti, in quanto in sofferenza(all. 13). - Debito Banca PSA per acquisto auto, necessaria allo spostamento dal Comune di Pentone fino al posto di lavoro a Catanzaro, ad oggi estinto. - Debito Inps, piccolo prestito con trattenuta in busta paga, residuo Euro 870,00 acceso per estinguere un precedente prestito con Unicredit del 2010”*. In sostanza, al momento della proposizione della domanda, le posizioni passive, escluso il compenso per l'OCC, erano così costituite:

Banca Intesa	€ 28.991,83
Unicredit - IFIS	€ 9.057,84
Piccoli prestiti INPDAT	€ 870,00
Santander Consumer Bank - Unifin	€ 12.382,00

In merito all'attività lavorativa della ricorrente si osserva che la stessa è dipendente dell'ASP di Catanzaro, assunta con contratto a tempo indeterminato quale collaboratore professionale sanitario, con una retribuzione di circa euro 25.000,00 annue lorde.

La ricorrente è legalmente separata dal coniuge Salvatore Madia ed ha due figli Tommaso e

Francesca, non economicamente autosufficienti, nati rispettivamente in data 26.2.2003 e 26.2.2005.

L'istante è proprietaria dell'immobile sito in Pentone, individuato in catasto al foglio 2, p.lla 885, sub 6, di consistenza di 5,5 vani in Via Dante Alighieri snc, del valore di circa Euro 55.300,00 in cui vive con il suo nucleo familiare, e di un'autovettura marca Citroen modello S C8HR4, Tg EV004XP.

Con riferimento al profilo della c.d. meritevolezza della ricorrente (intesa come assunzione non colposa o irragionevole dei debiti), il gestore ha rilevato che la situazione di crisi sarebbe imputabile a ragioni attinenti al bisogno di liquidità della famiglia. In proposito, ha evidenziato come la ricorrente fosse l'unica percettrice di reddito della famiglia le cui esigenze di liquidità l'hanno condotta alla stipula di diversi finanziamenti. Il gestore ha rappresentato come l'indebitamento sia stato dovuto anche alle esigenze di salute della figlia ed alle spese per la separazione personale dal coniuge.

A seguito del provvedimento del 4.11.2021 con il quale sono stati chiesti chiarimenti alla ricorrente, quest'ultima in data 7.12.2021 ha comunicato la trasmissione ai creditori della proposta integrativa al piano, consistente nel pagamento integrale del creditore ipotecario. Più in particolare, tenendo conto di un ammontare complessivo di debiti per euro 51.807,67, ha offerto in pagamento, con un aumento del numero di rate mensili da corrispondere da 52 a 60, la somma di euro 625,00 mensili, in modo da soddisfare il 100% delle somme dovute ai creditori in prededuzione, pari ad euro 5.000,00 ed ai creditori assistiti da privilegio, pari ad euro 28.991,83, ed il 20% delle somme dovute ai creditori chirografari pari ad euro 3.563,17.

Occorre osservare, infine, come alcun creditore si sia opposto all'omologa del piano del consumatore proposto e modificato nel corso del giudizio.

Con l'innovativo istituto del piano del consumatore il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”* (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012).

All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti indicati dall'art. 7, secondo periodo, L. n. 3/2012) e la liberazione dai debiti residui.

Proprio la particolare incidenza del piano omologato sulle situazioni soggettive dei creditori ha fatto sì che il legislatore imponesse al giudicante il riscontro della c.d. meritevolezza del consumatore, espressione ormai invalsa nella prassi con la quale intende indicarsi il positivo riscontro da parte del giudice in merito al fatto che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

A seguito delle modifiche normative introdotte D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con

modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha abrogato la disposizione sopra esaminata recata dall'art. 12 *bis* comma 3, della legge n. 3/2012 cit., la valutazione della diligenza del debitore nella determinazione del sovraindebitamento non viene meno.

Per effetto del rinnovato art. 7, comma 2, lett. d-*ter*, infatti, la proposta non è ammissibile quando il debitore, ancorché consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Ritiene il Tribunale che il giudizio sulla meritevolezza del consumatore nel singolo caso vada fatta avendo sempre ben presente che l'istituto in esame apporta una deroga al principio generale dell'illimitata responsabilità patrimoniale del debitore di cui all'art. 2740 c.c. sicché l'omologazione del piano non può prescindere da una valutazione comparativa tra il sacrificio imposto ai creditori e le cause che hanno condotto il consumatore a indebitarsi non episodicamente ma in modo strutturale (la norma parla infatti di "situazione di perdurante squilibrio" tra le obbligazioni e il patrimonio) oltre le proprie sostanze; con il corollario per cui tanto maggiore è lo squilibrio determinatosi, tanto più stringente dovrà essere il controllo di meritevolezza da parte del giudice.

Ciò premesso, nel caso che ci occupa, il ricorrente appare meritevole del conseguimento del beneficio dell'omologa del piano nei termini proposti.

Deve infatti escludersi che lo stesso abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, versando in una condizione di colpa grave.

Al riguardo, decisiva appare la circostanza che l'esposizione debitoria divenuta insostenibile trae origine dalle necessità di sostentamento dovute alla gestione economica del proprio nucleo familiare.

Con riguardo alla possibilità di far fronte al pagamento delle rate del piano proposto, deve rilevarsi come la ricorrente abbia quantificato le spese necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare in euro 1.150,00 mensili, a fronte di una retribuzione mensile netta media di euro 1.780,00.

Si condivide, dunque, il giudizio del gestore sia in ordine alla sostenibilità che alla convenienza del piano, data dall'assenza di possibili e migliorative proposte liquidatorie oltre che dal risparmio in termini di spese e tempi processuali.

Nel caso che ci occupa risultano accertati tutti i presupposti per l'omologa del piano del consumatore e, alla luce di una valutazione prognostica di fattibilità, si ritiene ragionevole l'attuazione del piano proposto.

P. Q. M.

pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 1/2021, così provvede:

- omologa il piano del consumatore proposto da GIUSEPPINA MERANTE (C.F.: MRNGPP71T42G439D) alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati;
- delega il dott. Andrea Iemma, gestore nominato dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente nella proposta e nella relazione del 2.2.2021, così come integrata con atto depositato in data 7.12.2021;

- dispone che il presente decreto di omologa venga pubblicato, a cura del gestore della crisi ed a spese del ricorrente, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, e comunicato individualmente a tutti i creditori.

Si comunichi alla ricorrente e al gestore nominato dall'OCC.

Catanzaro, 27 dicembre 2021

Il Giudice

Pierpaolo Vincelli